

Parte prima - N. 25

Anno 51

29 dicembre 2020

N. 447

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N.11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 2277 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 2066 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021". A firma dei Consiglieri: Fabbri, Zappaterra, Rontini, Pillati, Costi, Soncini, Pighi, Caliandro, Rossi, Montalti, Costa, Daffadà, Bondavalli 13

Oggetto n. 2279 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 2066 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021". A firma dei Consiglieri: Pighi, Piccinini, Rontini, Taruffi, Zamboni 14

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N.11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 Finalità

Capo I SVILUPPO ECONOMICO

Art. 2 Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 26 del 2009

Art. 3 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010

Art. 4 Inserimento dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 1 del 2010

Art. 5 Sospensione dell'applicazione dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2017

Art. 6 Modifica all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019

Art. 7 Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2020

Capo II TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 8 Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004

Art. 9 Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 10 Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015

Art. 11 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018

Art. 12 Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2018

Art. 13 Modifiche all'allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

Art. 14 Disposizioni in merito al servizio di gestione dei rifiuti urbani

Art. 15 Disposizione transitoria

Capo III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 16 Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

Art. 17 Pubblicazione della determinazione dirigenziale per l'avvio delle attività di accertamento in materia di tassa automobilistica

Art. 18 Semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi dei concessionari auto

Art. 19 Tassa automobilistica dei veicoli intestati all'Agenzia della Sicurezza del territorio e alla Protezione civile

Capo IV POLITICHE ABITATIVE E SOCIALI

Art. 20 Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 24 del 2001

Art. 21 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2019

Capo V DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 22 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2002

Art. 23 Modifiche alla legge regionale n. 46 del 1989

Art. 24 Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

Art. 25 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2017

Art. 26 Modifica all'articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2014

Art. 27 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018

Art. 28 Proroga delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2019

Art. 29 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2019

Art. 30 Entrata in vigore

Art. 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2021) in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023. Detta altresì le disposizioni necessarie per la conclusione dell'esercizio finanziario 2020.

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 2

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 26 del 2009

1. All'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna) la parola "quaranta" è sostituita dalla parola "settanta".

Art. 3

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010

1. All'articolo 12, comma 3 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato), le parole "previsti al" sono sostituite dalle parole "previsti ai commi 1 e 2 del".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. La Regione promuove e sostiene iniziative a sostegno della crescita e della qualificazione delle competenze delle imprese artigiane attraverso adeguate iniziative di formazione nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)."

3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010 è aggiunto il seguente comma:

“3 ter. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3 bis, sostiene:

- a) lo sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nelle imprese artigiane;
- b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche, scientifiche e professionali e delle competenze gestionali e manageriali dei lavoratori e degli imprenditori con particolare attenzione al coinvolgimento delle donne lavoratrici e imprenditrici.”.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 1 del 2010

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente articolo:

“Art. 12 bis

Interventi per la digitalizzazione delle imprese

1. La Regione, in armonia con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione tesi a valorizzare i progetti di ricerca scientifica, di sperimentazione tecnica e di innovazione tecnologica, interviene per favorire:

- a) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali;
- b) il sostegno alla produzione innovativa quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e che si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili;
- c) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra università, centri di ricerca, tecnopoli, fab lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane finalizzate alla ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
- d) il supporto alle attività dei manager di rete per le imprese, con particolare attenzione al coinvolgimento e alla formazione delle donne manager;
- e) il rafforzamento di Digital Innovation Hub (DIH) quali punti di accesso territoriali a strumenti, servizi e relazioni utili allo sviluppo delle imprese, per favorire l'incontro del fabbisogno di queste con le opportunità offerte dai laboratori di ricerca pubblici e privati;
- f) la diffusione dell'internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali commerciali digitali per la partecipazione al mercato

o ad eventi promozionali, e delle iniziative di marketing e comunicazione.”.

Art. 5

Sospensione dell'applicazione dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2017

1. È sospesa, in via straordinaria, l'applicazione dell'articolo 22, comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) in ordine al divieto di vendite promozionali per il periodo antecedente i saldi invernali 2020-2021.

Art. 6

Modifica all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019

1. All'articolo 45, comma 3 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2019-2021) il termine “2020” è sostituito dal termine “2021”.

Art. 7

Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2020

1. All'articolo 7, comma 1 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 1 (Misure urgenti per la ripresa dell'attività economica e sociale a seguito dell'emergenza Covid-19. Modifiche alle leggi regionali n.3 del 1999, n. 40 del 2002, n. 11 del 2017 e n. 13 del 2019) il termine “31 dicembre 2020” è sostituito con il termine “31 maggio 2021”.

Capo II

TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 8

Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004

1. All'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) dopo il comma 5 bis è aggiunto il seguente:

“5 ter. Per le finalità della presente legge, la Regione promuove l'integrazione delle politiche che concorrono allo sviluppo della montagna e delle aree interne con gli strumenti, anche organizzativi, da individuarsi con delibera della Giunta regionale. A tale fine, l'assessore regionale competente in materia di politiche per la montagna garantisce i necessari coordinamento, indirizzo e coinvolgimento delle strutture interne e dei soggetti esterni che partecipano alla governance territoriale.”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

1. All'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. La funzione di gestione dei Siti della Rete natura 2000 marini è attribuita all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.”.

Art. 10

Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015

1. All'articolo 5, comma 8 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018

1. All'articolo 15, comma 4 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti) le parole “entro quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro dieci giorni”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2018

1. All'articolo 19, comma 8 della legge regionale n. 4 del 2018 le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”.

Art. 13

Modifiche all'allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

1. All'allegato B.2, punto B.2.11, della legge regionale n. 4 del 2018 le parole “con potenza installata superiore a 100 kW” sono sostituite dalle seguenti: “con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW”.

Art. 14

Disposizioni in merito al servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il presente articolo persegue la finalità di assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale regionale in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del

decreto legislativo n. 152 del 2006, devono comunicarlo al comune e all'affidatario del servizio pubblico dell'ambito gestionale di riferimento entro il 30 settembre di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al comune e all'affidatario del servizio che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica di cui al comma 2 deve comunicare, al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Il comune, ovvero il gestore del servizio pubblico per i comuni nei quali è applicata la tariffa puntuale corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 15

Disposizione transitoria

1. Con riferimento all'anno 2021 la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, è effettuata entro il 31 marzo.

Capo III

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 16

Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 17

Publicazione della determinazione dirigenziale per l'avvio delle attività di accertamento in materia di tassa automobilistica.

1. Il responsabile in materia di accertamento e recupero della tassa automobilistica, o un suo delegato, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali), adotta la determinazione dirigenziale per dare avvio alle attività previste dall'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali).

2. La determinazione dirigenziale di cui al comma 1 viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) e ne viene data pubblicità sul portale istituzionale Finanze della Regione Emilia-Romagna.

Art. 18

Semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi dei concessionari auto

1. Dopo l'articolo 6, comma 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:

"9 bis. A far data dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del precedente comma 9, entro i termini di cui all'articolo 5, comma quarantaquattresimo del decreto-legge n. 953 del 1982, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo 5, commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal medesimo articolo 5, comma 47 e la Regione provvede a comunicare l'importo, complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro l'ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi dell'articolo 36, comma 10 del decreto-legge n. 41 del 1995 con effetto dalla data della trascrizione medesima. Con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione."

2. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012, è inserito il seguente:

"9 ter. L'acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un'impresa autorizzata, o comunque abilitata al commercio di veicoli, senza le modalità

previste dal secondo periodo del comma 9 non interrompe l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica.”.

Art. 19

Tassa automobilistica dei veicoli intestati all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

1. All'articolo 6, comma 10 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 dopo le parole “i veicoli intestati alla Regione” sono inserite le seguenti “e all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Capo IV

POLITICHE ABITATIVE E SOCIALI

Art. 20

Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 24 del 2001

1. All'articolo 56 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Le disponibilità del fondo regionale di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per concedere finanziamenti ai comuni per la redazione dei progetti per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) previsti dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)), nonché per la realizzazione degli interventi previsti negli stessi progetti.

2. All'articolo 56 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

“3 ter. La Giunta regionale, con propri atti, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 bis.”.

Art. 21

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2019

1. All'articolo 1, comma 2 della legge regionale 1° agosto 2019, n. 16 (Sostegno al microcredito di emergenza) le parole “dell'ottanta per cento del credito erogato” sono sostituite dalle seguenti: “dell'intero credito erogato.”.

Capo V

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 22

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2002

1. Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di

transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono aggiunte le seguenti parole: “e lettera b), con priorità alle università, alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali ed alle associazioni di promozione sociale che prevedano nei rispettivi statuti anche attività di promozione della pace e della nonviolenza, dell’intercultura, dei diritti umani, del dialogo interreligioso e della cittadinanza globale.”.

Art. 23

Modifiche alla legge regionale n. 46 del 1989

1. Il titolo della legge regionale 15 dicembre 1989, n. 46 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente: “Adozione dello stemma, del gonfalone e della fascia istituzionale della Regione Emilia-Romagna”.

2. Dopo l’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1989, è aggiunto il seguente:

“Art. 1 bis

1. La fascia istituzionale della Regione Emilia-Romagna è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente dell’Assemblea legislativa, che possono utilizzarla in occasione di manifestazioni e iniziative ufficiali.

2. Le caratteristiche grafiche e cromatiche della fascia istituzionale, nonché le modalità di utilizzo della stessa, saranno definite dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e dalla Giunta.

Art. 24

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

1. All’articolo 34, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “durata di sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “durata di undici anni”;

b) le parole "negli anni dal 2012 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 2012 al 2023".

2. All’articolo 34, comma 3 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole "ventidue milioni e mezzo di euro" sono sostituite dalle seguenti: "ventitré milioni e mezzo di euro".

Art. 25

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2017

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 giugno 2017, n.11 (Sostegno all’editoria locale) è sostituita dalla seguente:

“a) dalla concessione di contributi di parte corrente o in conto capitale;”.

2. Il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2017 è sostituito dal seguente:

“3 bis. Per il superamento di situazioni di particolare crisi a seguito dell'emergenza Covid-19, ai soggetti di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può concedere contributi straordinari, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, anche indipendentemente dalla programmazione di cui al comma 3, al fine di sostenere gli interventi negli ambiti di cui all'articolo 5. Ulteriori contributi possono essere concessi ai fini dello svolgimento di campagne di comunicazione istituzionale per la più ampia diffusione di opportunità e misure a beneficio dei cittadini e della comunità regionale introdotte da politiche, interventi e servizi regionali, condizionati alla messa a disposizione gratuita di spazi sui mass media per tale attività. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente comma i soggetti di cui all'articolo 2, nonché le imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, purché operanti nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con esclusivo riferimento al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed ai commi 3 e 4.”.

Art. 26

Modifica all'articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2014

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2014 (Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente:

“2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce un apposito fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile denominato “Fondo regionale per l'imprenditoria femminile e Women New Deal.”.

Art. 27

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

“1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione assembleare competente, può autorizzare la stipula di convenzioni singole per il conferimento di attività connesse all'effettuazione di lavori pubblici di interesse regionale nell'ambito delle infrastrutture per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione.”.

Art. 28

Proroga delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2019

1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015, la Regione contribuisce per il 2020 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l'esercizio 2020, la Regione fa fronte nell'ambito delle risorse già autorizzate nell'ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali del bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022.

Art. 29

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2019

1. All'articolo 12 della legge regionale 30 maggio 2019, n. 4 (Rideterminazione dei vitalizi in attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e conseguente riordino della disciplina in coerenza con l'abrogazione dell'istituto), i commi 5 e 6 sono così sostituiti:

“5. La restituzione dei contributi versati avviene in un'unica soluzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

6. Qualora la Regione vanti crediti nei confronti del consigliere in carica o cessato che presenta domanda ai sensi del precedente comma 2, verrà cautelativamente trattenuta in garanzia una somma pari all'ammontare delle spettanze dell'Ente maggiorata del 50 per cento, fino alla definizione dei rapporti patrimoniali pendenti.”.

Art. 30

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2020

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1653 del 16 novembre 2020; oggetto assembleare n. 2066 (XI Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 25 del 23 novembre 2020;
 - assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni: II "Politiche Economiche", III "Territorio, Ambiente, Mobilità", IV "Politiche per la salute e Politiche sociali", V "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità", VI "Statuto

e Regolamento" e Commissione per la Parità e per i diritti delle persone;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/2020 del 16 dicembre 2020, con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della commissione, consigliera Manuela Rontini e del relatore di minoranza, consigliere Stefano Bargi, nominati dalla Commissione in data 26 novembre 2020;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 2020, alle ore 22:20 atto n. 11/2020.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 2277 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 2066 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021". A firma dei Consiglieri: Fabbri, Zappaterra, Rontini, Pillati, Costi, Soncini, Pigoni, Caliandro, Rossi, Montalti, Costa, Daffadà, Bondavalli

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la Commissione Europea, con il caso EU Pilot 8348/16/ENVI aperto nei confronti dello Stato italiano, ha riscontrato la presenza di carenze nell'istituzione di SIC e ZPS e, in particolare, della rete Natura 2000 nell'ambiente marino, sollecitando conseguentemente gli Stati membri ad individuare nuovi siti per alcune specie o habitat di particolare rilievo;

a seguito di tale sollecitazione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha quindi individuato un percorso finalizzato a risolvere la potenziale violazione della normativa comunitaria e a prevenire così l'avvio di una procedura di infrazione, prevedendo l'istituzione di nuovi SIC e ZPS marini con l'ausilio delle Regioni, alle quali il Ministero ha delegato la competenza per l'individuazione e la gestione dei siti Natura 2000, ai sensi del DPR n. 357/1997.

Sottolineato che

la creazione e la gestione efficace delle zone marine protette nell'ambito della rete Natura 2000 costituiscono un obiettivo fondamentale della direttiva "Uccelli" 2009/147/CE e della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, oltre ad essere un elemento essenziale della strategia dell'UE sulla biodiversità;

in Italia al 31/12/2019 risultavano istituiti 32 siti di interesse comunitario marini, di cui nessuno in Emilia-Romagna.

Evidenziato che

il completamento della rete in mare costituisce un'azione prioritaria specifica nell'ambito del piano d'azione della Commissione per la natura, i cittadini e l'economia. Le Regioni Emilia-Romagna e Veneto hanno ravvisato dunque l'opportunità di promuovere un preventivo confronto con i principali soggetti portatori di interesse per l'individuazione di due nuovi Sic marini, nelle rispettive regioni;

con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1135 del 6 agosto 2020 si è proceduto all'individuazione di nuovo Sito di Importanza Comunitaria denominato S.I.C. IT3270025 "Adriatico Settentrionale Veneto - Delta del Po" - Rete ecologica europea Natura 2000. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1572 del 19.11.2020 si è proceduto, in continuità con il perimetro Veneto, a proporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la designazione del sito di importanza comunitaria SIC della rete natura 2000 denominato "Adriatico Settentrionale- Emilia-Romagna", d'ora in poi anche "SIC marino".

Visti

il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, che individua le Regioni quali soggetti responsabili sia del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario tutelati, sia dell'attuazione delle due Direttive citate;

il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002, che approva le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" predisposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;

il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".

Considerato che

l'identificazione e la selezione dei siti di importanza comunitaria, inclusi quelli destinati alla protezione di specie ampiamente distribuite nell'ambiente marino, come i delfini e le tartarughe marine, sono effettuate in base alle disposizioni e ai criteri scientifici stabiliti dalla direttiva Habitat. In particolare, nella nostra Regione è già attiva da alcuni anni una rete regionale di coordinamento per la conservazione delle tartarughe marine finalizzata al coordinamento di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore e che si attivano per il recupero, la cura e la riabilitazione delle tartarughe marine ferite o debilitate, al fine di poterne consentire il loro rilascio in mare;

la designazione di siti di importanza comunitaria non esclude di per sé l'esercizio di attività economiche in detti siti, a condizione che qualsiasi impatto negativo significativo su di essi venga evitato;

la DGR n. 1572/2020 risulta essere una proposta inoltrata

al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini della designazione della SIC, comprensiva del perimetro, del quadro conoscitivo, dell'area di interesse e delle misure specifiche di conservazione;

in tale deliberazione viene individuata la Regione Emilia-Romagna quale Ente di Gestione del Sito Marino, e si prevede che le Organizzazioni rappresentative del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura debbano essere coinvolte nella gestione del sito marino e nell'eventuale modifica e ridefinizione delle misure di mitigazione, secondo quanto verrà stabilito da apposito protocollo di intesa da stipularsi a cura della Regione Emilia-Romagna;

con deliberazione della Giunta regionale n. 1653 del 16 novembre 2020 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021" è stato proposto di individuare, in luogo della Regione Emilia-Romagna, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Delta del Po.

Reso noto che

in data 15 dicembre 2020 è stato convocato un primo incontro con i soggetti interessati, sia pubblici che privati per definire i contenuti del Protocollo di intesa per la gestione del nuovo Sic marino. Il Tavolo di lavoro potrà venire allargato ad altri soggetti istituzionali quali la Capitaneria di Porto, ARPAE e Istituti di ricerca scientifica;

scopo di tale Documento è quello di approfondire il quadro conoscitivo della biodiversità presente nel Sic marino, di promuovere azioni di divulgazione, informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della tutela di tali specie, di definire misure di mitigazione degli impatti delle attività di pesca e di attivare azioni di vigilanza e di controllo nel sito marino.

Ritenuto che

la proposta di cui all'art. 5 del, collegato alle disposizioni alla legge di stabilità per il 2021 di mettere in capo all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, è condivisibile in quanto da anni tale ente sui SIC "terrestri" dispone delle competenze tecnico-scientifiche più idonee per poter affrontare le problematiche connesse alla

gestione dei siti Rete Natura 2000, nonché per gestire i rapporti e le relazioni con il territorio e le comunità;

un Sic Marino, il primo in Emilia-Romagna, necessita al contempo di attrezzature, formazione e professionalità specifiche, utili al fine di attivare i necessari monitoraggi ed attività di gestione del sito, oltre che un coinvolgimento degli operatori della pesca e turistici.

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegna la Giunta

a proseguire l'azione di concertazione e coordinamento avviata con tutti gli stakeholder (imprese, associazioni di categoria, rappresentanti del mondo della pesca professionale, dell'acquacoltura, nonché delle attività di pescaturismo, ititurismo ed acquiturismo, associazioni ambientaliste, etc.) partner fondamentali per la gestione e corretto mantenimento dello stesso Sic, al fine di giungere celermente alla definizione di un protocollo d'intesa di gestione del SIC marino, quanto più condiviso e allargato, sulle misure di mitigazione degli impatti delle attività di pesca e sulle attività di controllo, utili ai fini della più efficiente gestione del sito e all'esercizio delle attività economiche già presenti in detti siti;

ad impegnarsi con il Governo per individuare risorse eventualmente necessarie per l'adeguamento alle misure di mitigazione da adottarsi a cura degli operatori economici;

a destinare all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, a partire dal necessario sostegno del Governo, le risorse economiche e strumentali per la gestione del SIC marino per effettuare i necessari studi e monitoraggi per l'applicazione degli strumenti di selezione e di mitigazione degli impatti sulle tartarughe marine e sui tursiopi;

a garantire la massima collaborazione con gli enti regionali o di rilevanza regionale (Struttura Oceanografica Daphne di ArpaE, Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico-Cervia...), nonché di favorire tutte le necessarie collaborazioni accademiche e scientifiche.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 2020

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 2279 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 2066 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021". A firma dei Consiglieri: Pignoni, Piccinini, Rontini, Taruffi, Zamboni

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la Regione Emilia-Romagna riconosce priorità al tema del lavoro e sostiene la formazione professionale e l'orientamento quali strumenti di promozione da parte dell'Ente, di politiche attive per il lavoro per contrastare la disoccupa-

zione, anche di lunga durata, nonché come efficace azione di lotta alla dispersione scolastica;

a tali finalità contribuiscono anche gli 8 centri di formazione pubblici presenti e attivi in Emilia-Romagna e istituiti dai Comuni la cui funzione al riguardo è stata confermata dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che oggi occupano circa 200 dipendenti a tempo indeterminato e determinato, dei quali circa il 90% donne, e coinvolgono 1200 collaboratori che a diverso titolo operano all'interno delle strutture formative. Sono poi più di 400 i fornitori di beni e servizi a supporto delle suddette attività di orientamento e di formazione;

i centri rendono disponibili alle persone azioni forma-

tive e orientative, garantendo la qualità e la rispondenza dell'offerta alle specificità del territorio, anche attraverso un investimento continuo sulle competenze del personale;

il ruolo di pubblica utilità esercitato dagli 8 centri emiliano-romagnoli degli Enti locali ha costituito un fondamentale punto di riferimento per i giovani e [e loro famiglie supportandoli ad affrontare le scelte educative e formative e accompagnandoli nei percorsi di transizione tra istruzione, formazione e lavoro ed ha consentito di fornire concrete risposte alle persone a rischio di esclusione e marginalità aiutandole ad affrontare le situazioni di disagio sociale e sapendo attivare servizi in convenzione con gli Enti locali e valorizzando le opportunità rese disponibili dalle imprese del territorio;

fin dalla scorsa Legislatura, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato propri atti di indirizzo impegnando la Giunta "a continuare l'opera di sostegno ai territori nell'offerta di risposte in materia di formazione per tutti i cittadini".

Premesso inoltre che

con delibera di Giunta n. 618 del 6/8/2020 sono stati approvati i progetti per la continuità dei presidi territoriali e la realizzazione di azioni orientative che facilitino l'accesso ai servizi per il biennio 2020/2021 ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30.

Considerato che

la Regione riconosce il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta ai centri di formazione, creano nel territorio, garantendo continuità dell'offerta orientativa e formativa e un'elevata aderenza ai bisogni del territorio, in coerenza con quanto ribadito nella legge regionale 30 luglio 2015, n. 13.

Valutato positivamente che

per dare continuità e valore a questi centri, la Regione si è impegnata per consolidare le azioni e le opportunità rese disponibili dagli Enti, in particolare per sostenerne la capacità di svolgere le funzioni di orientamento, trasferendo risorse specifiche ai Comuni coinvolti, che ammontano a 1 milione e 400mila euro sia per il 2020 che per il 2021.

Evidenziato che

il bilancio di previsione 2021-2023, sul fronte della formazione e del lavoro, ribadisce l'impegno della Regione verso la creazione di competenze, in particolare in ambito digitale e green, nonché quello per la qualificazione degli Enti e dei servizi formativi che dovranno saper cogliere appieno le opportunità di una stagione nuova delle politiche formative e per il lavoro;

a tal fine, le azioni da mettere in campo dovranno essere integrate e in grado di accompagnare la trasformazione del sistema produttivo e del lavoro, investendo sui nuovi saperi e sulle nuove competenze, sostenendo le filiere nella trasformazione dei propri processi, assicurando un contesto ricco di infrastrutture per la ricerca, la trasformazione digitale, la formazione e il lavoro. Contesto reso ancora più urgente a seguito degli effetti indotti dalla pandemia Covid-19 e dalle profonde trasformazioni economiche e sociali legate ai cambiamenti tecnologici e al sistema delle competenze.

Evidenziato inoltre che

come ribadito nei documenti di bilancio, nel 2021 sarà necessario dare continuità alle azioni formative per i giovani, i disoccupati e le donne, accompagnandone il percorso di ricerca attiva del lavoro, allargando l'offerta per la creazione delle competenze digitali necessarie alla trasformazione in corso, costruendo le condizioni per il percorso verso la nuova programmazione europea;

di conseguenza, le risorse stanziare prevedono:

- il cofinanziamento delle misure previste nel Programma FSE, annualità 2021 e 2022, per euro 26,6 milioni di euro (di cui 11,2 milioni per completare gli interventi già previsti e in parte già impegnati e 15,4 milioni di euro per assicurare continuità agli interventi nelle more dell'approvazione dei nuovi Programmi);

- le risorse per avviare il processo di trasformazione dei centri di formazione accreditati, pari a 10 milioni di euro nel biennio 2021-2022 (6 milioni nel 2021 e 4 milioni nel 2022);

- il sostegno ai processi di internazionalizzazione degli Enti di formazione, attraverso scambi sulla didattica, sulla formazione a distanza, sull'attivazione di percorsi misti con altri centri di livello europeo ed internazionale, pari ad 1 milione nel 2021.

Tutto ciò premesso impegna la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna

a mantenere l'attenzione, nella definizione degli obiettivi attesi dal processo di trasformazione e innovazione del sistema degli enti di formazione professionale, al valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta agli enti di formazione, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell'offerta orientativa e formativa, assieme ad una elevata aderenza ai bisogni della comunità e del territorio.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 2020